

Prot. n° 40712/21 GC/MP/fst
FCA/Sviluppo e Realizzazione Opere e Patrimonio

Spett.le
SUAP Unione dei Comuni Verona Est
Piazzale Trento 2
37030 Colognola ai Colli (VR)
PEC: suap.vr@cert.camcom.it

e, p.c.
Spett.le
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali
Ufficio Territoriale di Bologna
Viale Angelo Masini, 8
40126 – Bologna
PEC: uit.bologna@pec.mit.gov.it

Verona, 8 novembre 2021

OGGETTO: pratica n. 03716190230-09042021-1105-SUAP 4332-03716190230 Immobil Tre.
Nuovo Piano Urbanistico Attuativo "Cà della Guardia" lungo la S.R. 11 in località
Colomba – Comune di Colognola ai Colli (VR).

In riferimento alla pratica in oggetto, a seguito dell'analisi della documentazione pervenuta in data 31.05.2021 e con la successiva integrazione in data 8.10.2021, si comunica quanto segue.

Corre l'obbligo di segnalare, che ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 1404 del 1.04.1968 e come dichiarato nell'art. 3 comma 10 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 - Codice della Strada - con applicazione negli artt. 26 e 28 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 - Regolamento del nuovo codice della strada - la distanza del vincolo della fascia di rispetto deve osservarsi dal confine della proprietà dell'infrastruttura stradale (fascia di esproprio del progetto approvato).

Per ogni utilità, si ritiene opportuno premettere, in linea generale, per quanto di competenza in materia di tutela delle fasce di rispetto, ciò che è attualmente contemplato nella normativa vigente, che allo stato è sintetizzabile come segue.

Le distanze minime, inderogabili, da rispettare dal confine di proprietà autostradale (limite d'esproprio) sono:

- 1) m 60,00 distanza minima a protezione del nastro autostradale da osservare nelle edificazioni all'esterno dei perimetri dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione;
- 2) m 30,00 distanza minima a protezione del nastro autostradale da osservare nelle edificazioni all'interno del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione;

- 3) m 30,00 distanza minima a protezione del nastro autostradale da osservare nella realizzazione di opere non costituenti edificazioni (parcheggi, viabilità interne, aree di manovra, ecc). In tale fascia di metri 30,00, possono essere oggetto di benessere recinzioni, sottoservizi, opere in verde, pali di illuminazione (alla distanza minima dal confine di proprietà autostradale pari alla loro altezza più un franco minimo di sicurezza del 10%) e essenze arboree (alla distanza minima dal confine autostradale pari al loro massimo sviluppo vegetativo più un franco di sicurezza del 10%).

All'interno della fascia di rispetto vige il vincolo di inedificabilità assoluta, per le nuove edificazioni entro e fuori terra, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali, compresa anche la realizzazione di quegli interventi, che pur non configurandosi come edificazioni, non risultano assentibili, in quanto per la loro attuazione risulta necessario ottenere il permesso di costruire o che comunque non rispondenti ai requisiti di cui alla normativa di rango nazionale.

Nel caso di specie, da ciò che si è potuto desumere dalla documentazione pervenuta, l'area interessata risulta ubicata all'esterno del perimetro del Centro Abitato e inserita nel Piano degli Interventi del Comune di Colognola ai Colli (VR) all'interno della "Scheda di piano norma n° 6", nella quale, tra le prescrizioni inserite dal medesimo Comune, viene esplicitamente indicato che nella redazione del Piano Urbanistico Attuativo, dovrà essere garantita l'inedificabilità per una fascia di rispetto minima della profondità di 60 m dal limite di proprietà autostradale. Da ciò ne deriva quindi che il "*limite di rispetto autostradale in deroga – ml 30,00*", rappresentato negli elaborati grafici, non risulta ad oggi applicabile, e comunque, in linea generale, anche nell'ambito di pareri/osservazioni sullo strumento urbanistico in adozione da parte delle Amministrazioni comunali, le destinazioni di zona previste dai piani incontreranno i limiti derivanti dalla fascia di rispetto autostradale i quali si impongono, per costante indirizzo giurisprudenziale, con efficacia diretta e immediata (anche se non vengono recepiti nei piani urbanistici).

Alla luce di quanto sopra, esposto, considerato che gli interventi rappresentati non ricadono all'interno del vincolo della fascia di rispetto di m 60,00, la scrivente Concessionaria comunica di non esprimere alcun parere in merito in quanto non di competenza.

Si evidenzia comunque che in ordine a qualsiasi tipologia di intervento o a sanatoria per condono edilizio di opere ricadenti all'interno della fascia di rispetto autostradale, a seguito di produzione della specifica documentazione, è necessaria, l'espressione del parere di competenza della scrivente Concessionaria, previo benestare/diniego del Concedente "MIMS-DGVCA".

Ad ogni buon conto, l'U.O. SROP di questa Società rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento od informazione (e-mail: stefano.frigo@autobspd.it).

Distinti saluti.

Dott. Bruno Chiari
Direttore Generale

